



TRIBUNALE DI NAPOLI

II sezione Civile Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta nel RGN 71 nell'anno 2018 avente ad oggetto: azione nullità, azione annullamento per violenza morale, azione risarcitoria in materia di mutuo

TRA

[redacted] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in forza di procura in calce all'atto di citazione dall'Avv.to [redacted] e dall'Avv.to [redacted] presso lo studio dei quali elegge domicilio in Napoli alla Piazza [redacted]

ATTRICE

E

[redacted] Banca S.p.A. ([redacted]) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura autenticata in calce al presente atto dall'Avv. [redacted] e dall'Avv. [redacted] con gli stessi elettivamente domiciliati presso i loro studi professionali

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 23.02.2021, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, stante la persistenza della legislazione emergenziale, le parti concludevano nelle note autorizzate riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU, all'esito della camera di consiglio, assegnava la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato a controparte, premetteva di aver stipulato in data 19 marzo 2008 con l'allora Banca [redacted] p.a. il contratto di mutuo fondiario per Notaio dott. [redacted] n. 50 [redacted] rep. e n. 818 [redacted] acc., n. 017-[redacted] per complessivi € 5.000.000,00 .

Il contratto, garantito da ipoteca (anche) sull'immobile acquistato dalla predetta [redacted] 2005 s.r.l. con atto di pari data per Notaio dott. Luciano [redacted] n. [redacted] rep e n. [redacted] racc. veniva sottoscritto anche dai sig.ri [redacted], [redacted] quali fideiussori e da quest'ultimo anche quale terzo datore d'ipoteca (ulteriore).

Lo stesso contratto era corredato, tra gli altri documenti, dal piano di ammortamento, anch'esso sottoscritto dai garanti, e prevedeva il versamento iniziale e contestuale alla stipula, da parte della Banca, della somma di € 3.150.000,00 e successive erogazioni correlate a stati di avanzamento di lavori e dello stato finale per la ristrutturazione del fabbricato ipotecato a garanzia del mutuo ed appena acquistato.

La parte mutuataria si obbligava alla restituzione della somma mutuata mediante il pagamento di rate di preammortamento a decorrere dalla data di erogazione e fino all'inizio dell'ammortamento, semestralmente e con prima scadenza 19 settembre 2008, costituite da interessi semplici posticipati nella misura (alla stipula) del 5,450% nominale annuo (2,725% semestrale), pari a un punto percentuale in più del saggio nominale annuo risultante dalla media aritmetica semplice (arrotondata allo 0,05 superiore) rilevato nel mese solare antecedente, delle quotazioni dell'indice Euribor 6 mesi lettera, alla stipula pari al 4,450%, salvo i necessari conguagli dovute alle variazioni dell'indice scelto. Le parti pattuivano che il tasso di interesse non poteva essere inferiore al 4,900%.

In relazione all'ammortamento le parti prevedevano la restituzione della somma mutuata in 120 mesi mediante versamento di n. 20 rate semestrali, scadenti il giorno 19 del mese e a far data dal 19 settembre 2010 e fino al 19 marzo 2020.

Nelle rate di ammortamento era prevista una quota di capitale e una quota di interessi posticipati, calcolati con riferimento allo stesso tasso variabile pattuito per il contratto di mutuo.

L'Indicatore Sintetico di Costo era pari al 5,59% alla stipula.

In caso di inadempimento le parti pattuivano l'applicazione di interessi di mora pari a 2,00 punti percentuali in più del tasso vigente al momento dell'inadempimento.

Le parti prevedevano altresì, ai sensi dell'art. 40 co. I del TUB, una commissione per rimborso anticipato pari allo 0,75% della somma rimborsata in anticipo, con un minimo di € 170,00.

Ebbene, sulla scorta di tale prospettazione la parte attrice si doleva : 1) della imposizione di condizioni contrattuali "a sorpresa" e della induzione a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli e in stato di bisogno; 2. della conseguente annullabilità del contratto per violenza morale; 3. della nullità o comunque illegittimità della clausola c.d. floor, dissimulante un contratto derivato (implicito), con

conseguente violazione degli obblighi informativi e conseguenze anche risarcitorie;4. della nullità della clausola per violazione – in mancanza della corrispondente clausola “cap” – dell’art. 1322 c.c. che impone la meritevolezza della causa in caso di contratti atipici.

Ritenuto che – come da perizia in atti- dalla nullità o annullabilità della clausola derivasse in capo alla banca l’obbligo di restituzione alla attrice degli interessi applicati nella misura del 228.690,15 concludeva per sentire : *“1) dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, invalida, nulla, annullata o comunque inefficace la clausola contrattuale che prevede un tasso di interesse minimo (tasso floor o tasso pavimento) a favore della Banca (“Resta comunque inteso che il tasso di interesse stesso non potrà essere inferiore al 4,900%”), anche come rideterminato al 3,500% e, per l’effetto, condannare la banca a restituire la somma di euro 228.690,15 (pari agli interessi incassati in virtù della clausola de qua al 20.4.2016), oltre l’ulteriore somma che sarà pari agli interessi pagati successivamente alla predetta data nella illegittima misura determinata dal tasso floor e che sarà quantificata in corso di causa, e comunque dichiarare che le rate a scadere dopo la conclusione del giudizio devono comporsi di un interesse calcolato al tasso dato dall’Euribor a sei mesi più lo spread dell’1%; 2) in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della ipotesi sub 1, in ragione del titolo risarcitorio per mancata informazione del cliente, condannare la convenuta al risarcimento dei danni da parametrare ai maggiori interessi corrispettivi incassati e da incassare in ragione della clausola floor e, dunque, da liquidarsi nella somma che emergerà in corso di causa; 3) gravare l’emananda condanna di interessi dalla proposizione della presente domanda; 4) condannare parte convenuta al pagamento delle spese, anche generali, e competenze di giudizio, oltre Iva e Cpa”*

Si costituiva la banca convenuta, incorporante medio tempore la Banca XXXXXXXXXX s.p.a., contestando, in primis, la prospettazione della parte attrice intanto per l’assoluta validità della contestata clausola sotto il profilo della causa, della chiarezza e della preventiva trattativa privata stante le modalità di conclusione del contratto (atto pubblico).

Riferiva, in ogni caso, che alcun contrasto tra la delibera di ammissione della società al mutuo ed il contratto poteva essere ravvisata quale eventuale fonte di nullità o di responsabilità precontrattuale della banca, in considerazione della natura di atto interno della delibera ed in mancanza di prova di una diversa trattativa precontrattuale tra le parti, a fronte della quale la parte avrebbe anche potuto alla data del rogito rifiutare la stipula.

Negava, in ogni caso, sia la sproporzione delle condizioni contrattuali derivanti dall’inserimento della clausola “floor”, mirante esclusivamente a consentire alla banca in caso di eccessiva fluttuazione del tasso Euribor, la remuneratività dell’operazione sia la condizione di svantaggio della attrice all’atto della stipula.

La clausola come unanimemente riconosciuto, poi, dalla giurisprudenza di legittimità e di merito non snaturava il contratto di mutuo con conseguente “trasformazione” in strumento derivato con conseguente rigetto della pretesa dei derivanti obblighi informativi.

Infine, non poteva la banca non sottolineare che, a dimostrazione della buona fede tenuta nel rapporto con l’attrice, con atti ricognitivi successivi al 2008 si era progressivamente ridotto il valore della cd. “clausola floor” al 3,50% oltre che eliminata la clausola di estinzione anticipata e che con atto pubblico del 26.11.10 si era dato atto dell’estinzione anticipata del finanziamento in capo alla attrice in forza del suo frazionamento in 33 quote del residuo (a seguito degli acquisti immobiliari di singoli nuovi proprietari) e della riduzione dell’ipoteca originariamente imposta.

Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree con vittoria delle spese di lite di giudizio.

Onerata parte attrice ad avviare la mediazione, fallita la stessa, le parti venivano ammesse al deposito delle note ex art. 183 VI co. c.p.c. all’esito del quale, il GU ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava all’udienza del 23.02.21 per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 23.02.2021, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, stante la persistenza della legislazione emergenziale, le parti concludevano nelle note autorizzate riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU, all’esito della camera di consiglio, assegnava la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

In assenza di questioni preliminari di rito, e passando in via immediata al merito della controversia valga inquadrare la clausola oggetto di contestazione tra le parti, oggetto di numerosi precedenti della giurisprudenza di merito.

Invero, la clausola floor ha trovato nell'ultimo decennio sempre maggior utilizzo, costituendo la stessa una previsione pattizia funzionale al soddisfacimento della necessità dell'intermediario finanziario di ricavare, con la concessione del finanziamento, un lucro minimo predeterminato, in un periodo storico connotato dall'abbassamento dei tassi; la stessa previsione comporta dei vantaggi anche per il cliente, in quanto all'inserimento della clausola floor in contratto si accompagna normalmente, quale contropartita per il finanziato, uno spread inferiore rispetto a quelli offerti nei contratti di finanziamento che contemplano meccanismi di indicizzazione puri (Tribunale Pordenone, 24/04/2020, n.222; Tribunale Rimini sez. I, 06/11/2020, n.721; Tribunale Ravenna sez. I, 30/12/2020, n.988; Tribunale di Bologna n. 20222 del 6/3/2018).

Nella citata giurisprudenza di merito, oltre che nelle pronunce dell’ABF (ampiamente sul punto ABF Collegio di Napoli, Decisione n. 305/2012 e ABF Collegio di Napoli, Decisione n. 4191/2015), il ricorso a detta clausola è stata ritenuta pienamente legittima.

Dal punto di vista della meritevolezza ex se della causa della medesima e dell'intero contratto che la contiene, si ritiene comunemente che l'obiettivo della banca succitato non debba essere necessariamente controbilanciato da una cd. clausola "cap", in forza dell'assunto per cui *"La clausola floor costituisce una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione. La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola floor è dunque finalizzata a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi, con la sola finalità di garantire alla banca una remuneratività ritenuta 'minima' al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio. Ciò detto, l'inserimento all'interno di un contratto di mutuo di una clausola floor, con la quale viene introdotto un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, non comporta alcuna violazione dell'art. 1346 c.c., e che l'oggetto del contratto rimane pertanto possibile, lecito e determinato"* (Tribunale Ravenna sez. I, 30/12/2020, n.988).

La giurisprudenza, poi, è costante nell'escludere che la clausola floor inserita in un contratto puramente bancario (quale è un mutuo) possa essere classificata quale contratto derivato, non avendo quale finalità quella di realizzare un investimento, di gestire un rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera (ex multis Tribunale di Bologna, sez. III, sent. n. 20087 del 31/1/2018; Tribunale di Lanciano, sent. n. 142 del 4/4/2018; Tribunale di Trento, sent. del 6/7/2017; Tribunale di Monza, sent. n. 196 dell'8/2/2017).

In ossequio al prevalente indirizzo giurisprudenziale citato, si osserva che in presenza di un contratto di mutuo contenente una clausola floor, devono essere vagliati gli interessi concretamente perseguiti dalle parti con la stipulazione del contratto de quo, in particolare verificando se il contratto concluso costituisca un contratto di credito avente o meno finalità speculativa, o se si tratti di un contratto di finanziamento comportante un rischio finanziario.

Ebbene nel contratto di finanziamento, in cui la banca abbia consegnato al cliente mutuatario una somma di denaro, e quest'ultimo si sia obbligato a restituirla in epoca successiva, con l'aggiunta della previsione di una remunerazione (per l'appunto il tasso) stabilita in contratto, anche ove sia presente una clausola floor non è possibile ritenere che in capo al cliente mutuatario vi fosse lo scopo di realizzare, con l'operazione bancaria, anche un investimento finanziario.

In altri termini il trasferimento di un rischio, che è tratto caratteristico di contratto derivato, non è in alcun modo ravvisabile nello schema del contratto di mutuo con clausola floor, nè l'attrice nell'ampia dissertazione sul punto svolta ha individuato concreti elementi idonei a mutare la causa del contratto di mutuo in tal senso. La previsione di siffatta clausola nel caso che ci occupa risulta finalizzata esclusivamente a garantire alla banca una remuneratività collegata al prestito, prevedendo un prezzo per il proprio servizio.

Tali considerazioni trovano altresì il conforto della Banca d'Italia, la quale nelle proprie disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del 29 luglio 2009, ha stabilito che, in caso di prodotti composti, il Testo Unico Bancario ed il Provvedimento sulla Trasparenza si applicano: "all'intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.); alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi. In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del T.U.F. sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un'operazione di credito ai consumatori (alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni)".

Ciò nondimeno non può dubitarsi che il mutuo debba comunque rispettare sia la normativa contenuta nel titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) del T.u.b. sia la disciplina sulla trasparenza contenuta nel Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009. Ebbene nel caso di specie tali prescrizioni risultano assolte, essendo la clausola in commento formulata in maniera chiara e facilmente intellegibile e risultando altresì specificatamente approvata in atto pubblico che presuppone, naturalmente, una previa trattativa privata.

Né, perverso, in alcun modo può essere richiamata nel caso di specie la disciplina consumeristica relativa alla presunta vessatorietà della clausola (tesi comunque respinta dalla giurisprudenza di merito, vedi da ultimo ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Napoli del 14.0.21, relatore Dott.ssa Fabiana Ucchiello per cui *“anche nel caso di contratto concluso dal consumatore, se, per un verso, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, per altro verso detto squilibrio non può derivare, per ciò solo, dalla previsione di una clausola floor non accompagnata da una clausola c.d. cap, ossia un limite massimo in favore del cliente (ABF, Coll. Napoli, Dec. n. 2735/2014). Clausole del genere possono essere sindacate, nel nostro ordinamento giuridico, sotto il profilo della vessatorietà, solo a condizione che risultino formulate in modo oscuro e poco comprensibile”*), stante la pacifica natura di società di capitali dell'attrice.

Ciò, premesso in punto di validità, va ritenuto che alcuna prova la parte attrice abbia fornito, sia dell'annullabilità del contratto per violenza morale né della violazione delle regole di buona fede in fase di trattative (condotta che avrebbe potuto ingenerare un'eventuale istanza risarcitoria ex art. 1337 c.c, domanda, però, formulata solo tardivamente nelle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c.), mentre risultano del tutto privi di focalizzazione i richiami alle norme ex art. 117 e 118 TUB che afferiscono

alla fase di trasparenza contrattuale perverso non correttamente e puntualmente contestata dalla [redacted] 2005 r.l. in liquidazione.

Orbene, intanto, valga puntualizzare che, come in effetti si deduce dalla lettura dell'atto pubblico per Notaio [redacted] del 26.11.10 (allegato n. 6 della comparsa di costituzione della parte convenuta), nello stesso il residuo mutuo venne frazionato in 33 quote intestate ai singoli acquirenti degli immobili venduti dalla società attorea, con conseguente irrifiribilità a quest'ultima della domanda di restituzione degli interessi indebitamente versati a causa della originaria nullità od annullabilità del mutuo contratto da quella data in poi.

Né la circostanza può essere smentita – come deduce l'attrice nella III memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.- dal fatto che nella perizia agli atti sarebbe stata richiesta, a titolo di restituzione di interessi derivanti dall'auspicata declaratoria di nullità del contratto, solo la somma corrispondente al periodo 19.03.08/26.11.10, in considerazione della circostanza documentale per cui il CTP ha quantificato la somma a restituirsi fino al "20.04.16" (cfr. pag. 9 primo periodo dell'elaborato peritale allegato all'atto di citazione).

Orbene, negata ex se la nullità della clausola per difetto di causa o in quanto determinante un eccessivo squilibrio tra le parti, valga affrontare la domanda di annullamento per violenza morale del contratto pur avanzata da parte attrice.

Sul punto si osservi che *“in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Ne consegue che il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte”* (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 09/10/2015, n.20305).

La minaccia di far valere un diritto, poi, assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto; il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento (Cass. 17523/2011, 28260/2005).

Orbene, non è chi non veda come la parte attrice non ha affatto allegato e provato – neanche a mezzo di presunzioni gravi precise e concordanti o di testimoni – che all’atto della stipula del mutuo abbia subito tale forma di “minaccia” in termini di costrizione alla conclusione del contratto finalizzata a far conseguire alla parte convenuta un vantaggio abnorme ed ingiusto dalla quale non avrebbe potuto esimersi, piuttosto deducendone esclusivamente il difetto di convenienza economica.

Pervero, intanto, non è stato provato che la fase delle trattative (necessariamente complesse stante il valore commerciale dell’intera operazione consistente nel contestuale acquisto di un immobile di ingente valore e nell’accensione del mutuo finalizzato al suo acquisto) non abbia coinvolto i vari elementi del contratto, compresa l’inclusione della clausola “floor” tanto da costituire un’informazione relativa alle modalità di restituzione delle rate appresa unicamente il giorno della stipula del mutuo.

Né può in tal senso aiutare – sempre in assenza di altre circostanziate deduzioni e prove – che la società attrice avesse preventivamente conosciuto la delibera di approvazione della banca e su di essa potesse essersi formata un convincimento relativamente al contenuto del contratto, trattandosi notoriamente di atto interno alla banca e non conoscibile dai potenziali clienti.

In ogni modo, anche ove ne avesse preso conoscenza preventivamente (il che non è stato provato) il suo scarso contenuto (la delibera non contiene neanche in linea essenziale la pattuizione sugli interessi ma solo i termini temporali di restituzione e l’ammontare della somma erogata) non le avrebbe consentito ex se di trovarsi “spiazzata” all’atto della conclusione del contratto, tanto da potersi affermare che “non aveva altra scelta”.

Anche quest’ultima affermazione resa in citazione e nei successivi atti difensivi non è stata suffragata da alcuna dimostrazione di condizione di difficoltà finanziaria ed economica all’atto della stipula del mutuo (ad esempio con il deposito di bilanci o di altri documenti da cui poter evincere lo stato di “soggezione” verso l’istituto bancario) né della pendenza dei contratti destinati a consentire la ristrutturazione dell’immobile, né men che meno della potenziale sussistenza di condizioni più favorevoli presso altri istituti al momento inconsultabili per ragioni di urgenza.

Le medesime ragioni, oltre che il difetto di prova di una trattativa in termini palesemente differenti relativamente alla conclusione del contratto, sono alla base del rigetto di qualunque istanza di risarcimento precontrattuale (ove pur dichiarata ammissibile).

Invero, è noto che *“La responsabilità precontrattuale, per violazione della regola di condotta stabilita dall’art. 1337 c.c., a tutela del corretto svolgimento dell’iter formativo del contratto, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che la prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno è a carico del danneggiato ex art. 2043 c.c. e art. 2059 c.c.”* (Corte appello Milano sez. IV, 06/05/2020, n.1056).

Ne consegue, l'integrale rigetto delle domande attoree.

Le spese di lite, liquidate secondo il valore e la complessità della stessa e tenuto conto del pregio delle attività svolte, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta integralmente le domande attoree;
- Condanna la [REDACTED] s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante al pagamento in favore di [REDACTED] Banca S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 7.571,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% .

Napoli, 30.06.21

Il GU

Dott.ssa Maria Carolina De Falco